

Regolamento di disciplina in attuazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 24.06.1998 n. 249 e s.m.i. come da D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235 (G.u. 18.12.2007) – "Statuto delle studentesse e degli studenti" (di seguito Statuto) e Nota Prot. 3602-31.07.08 Min. Istruzione

PREMESSA

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 24.06.1998 n. 249 "Statuto delle studentesse e degli studenti", come modificato ed integrato dal D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235 e, nel definire violazioni disciplinari, sanzioni organi e procedure di applicazione delle stesse richiama e recepisce, per quanto di rilevanza:
- le disposizioni dello "Statuto delle studentesse e degli studenti" e s.m.i. come sopra,
 - le disposizioni del Regolamento di Istituto vigente, del P.O.F. e del Patto educativo di corresponsabilità, ai fini dell'individuazione di doveri, compiti e diritti delle diverse componenti scolastiche.

Articolo 1 - COMPORTAMENTI CONFIGURANTI MANCANZE DISCIPLINARI

1. In via generale, costituiscono comportamenti che configurano mancanze disciplinari le violazioni dei doveri scolastici come elencati nell'art. 3 D.P.R. 24.06.1998 n. 249 di seguito riportato:

" Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo di istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1.

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. "

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3. I comportamenti in violazione del corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e dei doveri come sopra elencati configurano mancanze disciplinari tranne che per gli aspetti ed elementi già oggetto di valutazione nel profitto secondo la normativa in materia, quali a titolo di esempio l'assiduità nell'impegno di studio.

4. In particolare, nell'ambito della previsione generale di cui al comma 1 e con elencazione descrittiva e non tassativa, si individuano fin d'ora, i principali comportamenti che configurano violazioni disciplinari e le sanzioni corrispondenti, come individuate e descritte nel successivo articolo 2, facendo salva in ogni caso, per comportamenti particolarmente gravi, le sanzioni e le competenze come definite al punto 7) dell'art. 2:

* * *

Elenco dei comportamenti e relative sanzioni di cui all'art. 2

Per i comportamenti di particolare gravità anche relativi ai casi successivi si rinvia, per le sanzioni e organi competenti, alle disposizioni dell'articolo 2 punto 7)

* * *

1) Violazione dei doveri nei confronti della comunità scolastica e delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dell'Istituto o dalla vigente normativa generale

a) - assenze reiterate prive di adeguata motivazione o in coincidenza di verifiche;

b) - assenze non giustificate;

c) - ritardi reiterati in assenza di adeguata motivazione o non giustificati

Sanzioni applicabili:

quelle di cui ai numeri 1) e 2) del successivo articolo 2, da graduare in applicazione dei principi e criteri come definiti nell'articolo 3 del presente regolamento.

d) - inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dell'Istituto o dalla vigente normativa generale, con particolare riguardo a:

- ritardi o uscite anticipate,
 - allontanamento dalla scuola
 - tutela dell'incolumità personale degli altri soggetti della comunità scolastica
- e) - formazione, presentazione o altro uso di dichiarazioni di giustificazione false o non genuine, per il contenuto o per la sottoscrizione
- f) - **uso volontario per comunicazioni del telefono cellulare in classe - escluse le più gravi ipotesi di cui al punto 7 dell'art. 2 - e violazione del divieto di fumo nei locali scolastici.**

Sanzioni applicabili:

quelle di cui al numero 3) del successivo articolo 2, fatta salva l'applicabilità anche delle sanzioni di cui ai nn. 4) e 5) del successivo articolo 2, in relazione alla gravità dei comportamenti in applicazione dei principi e criteri come definiti nell'articolo 3 del presente regolamento.

* * *

II) Violazione dei doveri nei confronti degli altri soggetti della comunità scolastica

a) comportamenti o espressioni irrispettosi o lesivi dell'altrui personalità, del nome, dell'immagine, dell'onore, della reputazione dell'identità personale, con violazione dei principi di rispetto reciproco nei confronti degli altri componenti la comunità scolastica: capo di istituto, docenti, personale non docente e delle altre studentesse e studenti, quale che sia la loro età e condizione e nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale, culturale, etnica e linguistica

Sanzioni applicabili:

quelle di cui ai numeri da 1) a 5) del successivo articolo 2, in relazione alla gravità dei comportamenti o delle espressioni e in applicazione dei principi e criteri come definiti nell'articolo 3 del presente regolamento, fatti salvi i casi di particolare gravità in cui ricorra l'applicabilità delle sanzioni di cui al n. 7) dell'art. 2

b) comportamenti lesivi dell'integrità fisica degli altri soggetti della comunità scolastica, anche se compiuti fuori dall'ambito strettamente scolastico.

Sanzioni applicabili:

- quelle di cui al numero 5) del successivo articolo 2 per i comportamenti volontariamente lesivi, fatti salvi i casi di particolare gravità in cui ricorra l'applicabilità delle sanzioni di cui al n. 7) - art. 2;
- quelle di cui al numero 4) per le lesioni causate da negligenza, imprudenza o inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dell'Istituto o dalla vigente normativa generale, in relazione e in applicazione dei principi e criteri come definiti nell'articolo 3 del presente regolamento.

* * *

III) Violazione dei doveri nei confronti delle strutture, dei macchinari, dei sussidi didattici e del patrimonio e delle strutture della scuola in genere

a) deterioramento, danneggiamento o dispersione di cose, non meramente accidentale e per caso fortuito, o in violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza contenute in regolamenti, circolari, direttive in materia di utilizzo delle strutture scolastiche;

Sanzioni applicabili:

quelle di cui ai numeri da 1) a 4) del successivo articolo 2 in relazione alla gravità dei comportamenti o dei danni e in applicazione dei principi e criteri come definiti nell'articolo 3 del presente regolamento.

b) volontario deterioramento, danneggiamento o dispersione di cose altrui all'interno dell'edificio scolastico

Sanzioni applicabili:

quelle di cui ai numeri da 3) a 5) del successivo articolo 2, in relazione alla gravità dei comportamenti o dei danni e in applicazione dei principi e criteri come definiti nell'articolo 3 del presente regolamento, fatti salvi i casi di particolare gravità in cui ricorra l'applicabilità delle sanzioni di cui al n. 7) dell'art. 2;

Articolo 2 - SANZIONI PER LE MANCANZE DISCIPLINARI

Sono individuate come sanzioni disciplinari ai fini del presente regolamento e in applicazione del comma 1 dell'art. 4 - D.P.R. 24.06.1998 n. 249 - come sostituito da D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235:

- 1) il **richiamo verbale** da annotare sul registro di classe irrogato dall'insegnante che ha rilevato o accertato il comportamento costituente violazione disciplinare
- 2) la **censura verbale** da annotare sul registro di classe irrogata dal capo di istituto a seguito di segnalazione di chi ha rilevato o accertato il comportamento costituente violazione disciplinare
- 3) la **censura scritta nel libretto/fascicolo personale dello studente**, irrogata dal capo di istituto a seguito di segnalazione di chi ha rilevato o accertato il comportamento costituente violazione disciplinare, da annotare per memoria sul registro di classe
- 4) l'individuazione di un **obbligo per lo studente di prestare attività a favore della comunità scolastica**, nell'ambito dell'ordinaria frequenza scolastica da giorni 1 a giorni 6, irrogata dal capo di istituto, con annotazione sul libretto personale, anche dell'esito favorevole o sfavorevole dello svolgimento dell'attività o dell'eventuale rifiuto a prestarla.
- 5) l'**allontanamento temporaneo** dalla comunità scolastica per un periodo **non superiore a cinque giorni**
- 6) l'**allontanamento temporaneo** dalla comunità scolastica per un periodo **maggiore di cinque e non superiore a quindici giorni**

7) Comportamenti di particolare gravità e relative sanzioni e organi competenti:

Fatti salvi i principi generali, quanto ai punti A) e B) successivi e la necessità di ricostruzione e valutazione di ogni caso specifico, sono considerati, in via esemplificativa e non tassativa, comportamenti di particolare gravità:

- *violenza fisica nei confronti di personale scolastico*
- *violenza fisica intenzionale e con gravi conseguenze nei confronti dei compagni*
- *violenza o minaccia per costringere a compiere o subire atti sessuali*
- *diffusione o spaccio di droghe*
- *violenza o minaccia su compagni per indurli a compiere atti illeciti o reati*
- *abbandono volontario del gruppo scolastico, contro il richiamo degli insegnanti, durante le attività esterne*
- *utilizzo a fini illeciti e per commettere reati delle attrezzature scolastiche*
- *danneggiamento volontario e grave, a mezzo di comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di più persone, degli ambienti e delle attrezzature scolastiche*
- *l'uso del telefono cellulare o di altre apparecchiature tecnologiche per la ripresa e la diffusione di immagini o suoni per commettere reati o in grave violazione dei diritti dei compagni e degli altri componenti la comunità scolastica.*

A) Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a giorni quindici.

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto per un periodo superiore a quindici giorni quando:

I) siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana (es.: violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone (es. incendio, allagamento);

II) la gravità dei fatti richieda una deroga al limite generale dell'allontanamento fino a giorni quindici.

In tali casi, in deroga al limite generale di giorni quindici, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo, favorendo sempre per quanto possibile: - il permanere dei rapporti con lo studente e i suoi genitori per preparare il rientro nella comunità scolastica (in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria) e ogni altra iniziativa prevista dal comma 8 dell'art. 4 dello Statuto, come modificato.

* * *

B) Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico può essere disposto quando ricorrano tutte e congiuntamente le seguenti condizioni:

I) recidiva in reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana come alla precedente lettera A), oppure di atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale;

II) non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

La sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

Fermi restando per tutte le sanzioni previste i principi, i criteri e le procedure di cui al presente regolamento e al successivo articolo 3, si precisa che:

- l'organo competente ad irrogare le sanzioni del presente punto 7) è, esclusivamente, il Consiglio di Istituto;
- le sanzioni di cui ai precedenti punti 5), 6) e 7) potranno essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi riguardo alla responsabilità dello studente /studentessa incolpato/a;
- nell'applicazione delle sanzioni di cui al presente punto 7) dovrà essere prestata specifica e preventiva attenzione agli effetti dell'allontanamento sul complessivo numero di assenze ed ai conseguenti effetti in applicazione delle norme di carattere generale.

Articolo 3 - PRINCIPI E CRITERI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

1. La responsabilità disciplinare è personale.

2. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Premesso quanto sopra all'art. 1, ultimo periodo e fatti salvi gli effetti ai fini della valutazione del comportamento in sede di scrutinio intermedio e finale, nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto,

3. La volontarietà - intesa come dolo - del comportamento costituente violazione disciplinare e il grado di colpa nell'inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza che regolano la vita della scuola sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell'infrazione e il tipo di sanzione da applicare.

4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

5. Nel caso si verifichino comportamenti anomali e non direttamente riconducibili alle tipologie sopra indicate, ma costituenti comunque violazione dei doveri come in precedenza definiti, verranno applicate le sanzioni disciplinari previste per comportamenti di corrispondente gravità.

6. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che ne derivano.

Alla studentessa e allo studente - fuori dai casi di particolare gravità come definiti al punto 7) da valutare caso per caso - è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica secondo i seguenti criteri:

a) Per attività a favore della comunità scolastica si intendono tutte quelle attività che, nel supportare e agevolare i servizi offerti dalla e nella scuola, costituiscono prova di partecipazione e di condivisione del progetto di istituto e dei valori educativi e di crescita ad esso sottesi, quali a titolo esemplificativo:

- attività di supporto al prestito o alla catalogazione di libri in biblioteca;
- attività di sorveglianza e di riordino a fini didattici di locali o laboratori della scuola
- attività di supporto al giornalino o alla circolazione delle informazioni in ambito scolastico
- **frequenza a corsi di formazione ed educazione sui principi violati (anche per la successiva esposizione ai compagni)**

b) Ogni giorno di allontanamento dalla comunità scolastica potrà essere sostituito con due giorni di attività a favore della comunità scolastica, con un massimo di due ore giornaliere di attività.

7. La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare comporta, di regola, l'applicazione della sanzione disciplinare di grado immediatamente superiore, **così come la volontaria mancata esecuzione dell'attività sostitutiva concordata/ applicata.**

8. Per quanto non espressamente qui richiamato, si fa riferimento alle disposizioni dell'art. 4 del D.P.R. 24.06.1998 n. 249, come sostituito da D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235.

9. La rilevanza penale di comportamenti individuati come illeciti disciplinari non esclude, alla conclusione del relativo procedimento disciplinare, l'applicazione delle sanzioni disciplinari corrispondenti.

10. L'applicazione di una sanzione disciplinare non esclude la responsabilità dello studente in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.

Articolo 4 - ORGANI COMPETENTI A IRROGARE LE DIVERSE SANZIONI

Oltre ai singoli soggetti già individuati, competenti ad irrogare le sanzioni disciplinari di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), le sanzioni disciplinari di cui ai numeri 5) e 6) sono irrogate esclusivamente dal Consiglio di classe, operante in composizione allargata, le sanzioni di cui al n. 7) esclusivamente dal Consiglio di Istituto.

L'autorità competente ad irrogare sanzioni di un dato grado può irrogare sempre quella di grado inferiore.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Articolo 5 - PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

1. Le fasi del procedimento disciplinare sono le seguenti:

1. - contestazione dell'addebito ed invito allo studente o alla studentessa ad esporre le proprie ragioni, a formulare osservazioni e a fornire ogni ulteriore elemento ritenuto necessario per la valutazione del fatto addebitato;
2. - salvo volontà contraria della studentessa o dello studente, esposizione delle sue ragioni con eventuale verifica istruttoria sulle stesse

In caso di applicazione delle sanzioni di cui ai nn. 1) e 2) dell'art. 2 la contestazione dell'addebito da parte del soggetto accertante / procedente ed il successivo contraddittorio sulle eventuali osservazioni / difese dell'incolpato / a potranno realizzarsi anche in forma esclusivamente verbale, nell'immediatezza dei fatti.

Per tutte le altre sanzioni, la comunicazione e contestazione avverrà in forma scritta, anche mediante annotazione sul libretto delle comunicazioni scuola / famiglia - con termine di tre giorni dalla stessa per la formulazione di eventuali osservazioni da parte dell'interessato/a e/o esercenti la potestà sulla stesso - fatto salvo il diritto dell'incolpato di chiedere anche l'audizione personale.

3. - deliberazione in merito alla irrogazione della sanzione disciplinare ed annotazione ove previsto, entro dieci giorni dall'avvio del procedimento / contestazione.
4. Trascorsi trenta giorni dalla contestazione senza applicazione della sanzione disciplinare il procedimento si intende a tutti gli effetti estinto.
5. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti dell'art. 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, come modificato da D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235 possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
6. nel caso di applicazione della sanzione comunicazione della stessa allo studente e ai genitori con motivazione, anche sintetica, in relazione alla gravità della violazione e al tipo di sanzione irrogata, delle ragioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa.

In rapporto alla gravità della sanzione irrogata la motivazione dovrà essere adeguatamente articolata, anche per dare conto del rispetto del principio di gradualità e proporzionalità.

2. Le sanzioni disciplinari devono essere comunicate tempestivamente, ai genitori dell'allieva o dell'allievo, anche mediante annotazione sul libretto delle comunicazioni scuola - famiglia, o, per il solo richiamo verbale dell'insegnante, in sede di colloqui periodici e comunicazioni infra quadrimestrali.

3. *Le infrazioni ed i comportamenti degli studenti e le sanzioni disciplinari ritenuti suscettibili di una proposta di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale dovranno essere segnalati, tempestivamente, e comunque prima della deliberazione, agli interessati in forma scritta ed espressa, con una delle seguenti modalità: comunicazioni infraquadrimestrali, annotazione specifica sul libretto, comunicazione a cura del coordinatore.*

Articolo 6 RECLAMI E ORGANO DI GARANZIA

1) Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, esclusivamente in forma scritta e motivata, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, composto da:

- due docenti designati dal consiglio di istituto
- da un rappresentante eletto dagli studenti;
- da un rappresentante eletto dai genitori,
- dal dirigente scolastico che lo presiede, per un totale di cinque componenti

2) Se l'Organo di Garanzia non provvede entro dieci giorni dal ricorso, la sanzione si intenderà confermata; nel frattempo potrà essere eseguita, salvo sospensione motivata da parte dell'Organo stesso.

3) Tale organo di garanzia provvederà a decidere anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235.

4) I componenti diversi dal Dirigente Scolastico sono nominati come di seguito:

- Due docenti: dal Consiglio di Istituto su proposta del Collegio dei Docenti, comprensiva anche di almeno due membri supplenti;
- Rappresentanti dei genitori e degli studenti: **i primi eletti con maggior numero di preferenze tra un elenco di dichiaratisi disponibili, in occasione del rinnovo annuale degli organi collegiali, risultando come membri supplenti, nell'ordine delle preferenze, gli esclusi.**

5) I genitori dell'Organo di Garanzia restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d'Istituto, i docenti e gli studenti, sempre rieleggibili, restano in carica per un anno scolastico e comunque fino alla designazione dei nuovi componenti.

* * *

Articolo 7 PROCEDURE E MODALITA' DI DELIBERAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN SEDE DISCIPLINARE

1) Disposizioni comuni:

1. la convocazione dell'organo può avvenire senza formalità, anche a mezzo di fonogramma, purché risulti documentata la ricezione dell'avviso, con un preavviso non inferiore a tre giorni
2. l'organo procede collegialmente alla lettura e all'esame della contestazione e delle eventuali osservazioni e ragioni a discolta pervenute e, quando richiesto o se ritenuto opportuno, all'audizione degli interessati e di eventuali persone informate;
3. chi ha promosso la contestazione da cui nasce il procedimento disciplinare, lo studente incolpato /sanzionato e/o il suo genitore/i, se componenti l'organo collegiale, debbono astenersi dalla deliberazione e relativa votazione pur potendo illustrare la propria posizione e le proprie richieste.
4. le deliberazioni sono validamente assunte se ottengono la maggioranza assoluta dei componenti dell'organo collegiale. In caso di parità, coincidente con il 50% dei componenti del collegio, prevale il voto del Presidente.
5. Alla verbalizzazione delle riunioni provvede un componente del collegio, nominato di volta in volta dal Dirigente Scolastico.
6. Per la validità della riunione vedasi il punto 2)

2) Validità delle riunioni:

7. Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Classe in sede disciplinare allargata è sempre necessaria la presenza di tutti i docenti, anche quando le altre componenti non abbiano espresso rappresentanti
8. Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni dell'organo di garanzia è necessaria la presenza di tutti i componenti dell'organo, che opera quale collegio perfetto.
9. Eventuali situazioni di incompatibilità comportano l'obbligo dell'astensione e della sostituzione, a cura del Dirigente Scolastico, con un supplente scelto fra le rispettive componenti, secondo i voti/preferenze ottenuti

* * *